II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1969

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare l'intervento a determinati cereali

(69/138/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 226,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania in data 2 maggio 1969, con la quale è chiesta l'autorizzazione ad applicare misure di salvaguardia nel settore dei cereali,

considerando che, a seguito d'influssi estranei all'organizzazione comune dei mercati, cereali provenienti da determinati Stati membri giungono sul mercato tedesco ad un prezzo notevolmente inferiore al prezzo d'intervento ;

considerando che nell'attuale campagna questa situazione ha determinato nella Comunità un aumento anormale degli scambi intracomunitari di cereali ;

considerando che in Germania, anche se a seguito di un raccolto straordinariamente abbondante le disponibilità di cereali nazionali erano molto più ampie, per quanto riguarda il frumento e l'orzo, l'espansione dei suddetti scambi ha eliminato quasi totalmente negli ultimi mesi i cereali nazionali dalle correnti commerciali normali, determinando quindi un notevole incremento degli interventi ;

considerando che i magazzini a disposizione dell'organismo d'intervento tedesco sono ormai insufficienti per accogliere i quantitativi offerti all'intervento ; che il crescente aumento di tali quantitativi rischia d'impedire il normale funzionamento degli interventi nella prossima campagna di commercializzazione ;

considerando che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, vi è il pericolo che gli scambi commerciali di cereali, che sono ulteriormente aumentati nelle ultime settimane, proseguano in proporzioni anormali ;

considerando che, per ovviare a queste difficoltà gravi e che rischiano di protrarsi nel settore cerealicolo, è opportuno autorizzare la Repubblica federale di Germania ad adottare le necessarie misure di salvaguardia ;

considerando che la misura atta a provocare le minori perturbazioni possibili nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati potrebbe essere quella di escludere il frumento e l'orzo, che giungono in Germania alle condizioni sopra descritte, dall'acquisto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 831/69 (2) ;

considerando che, per motivi di controllo e per evitare deviazioni di traffico, detti acquisti devono essere limitati ai cereali nazionali ;

considerando che, per l'eventualità che, a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 120/67/CEE, il Consiglio decida di accordare un'indennità di compensazione per i suddetti cereali giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione, è, inoltre, necessario autorizzare la Repubblica federale di Germania a ridurre l'importo di tale indennità per i cereali raccolti in altri Stati membri ;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione costituisce una deroga alle disposizioni del regolamento n. 120/67/CEE ; che la sua durata di validità deve pertanto essere limitata al periodo strettamente necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 226, paragrafo 1, del trattato ;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 1.

considerando che è, pertanto, opportuno che la Commissione proceda regolarmente ad un esame dei fattori che hanno determinato la presente decisione, in modo che possano essere tempestivamente decise adeguate modifiche o deroghe,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a limitare l'acquisto di frumento tenero e d'orzo, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE, ai cereali raccolti nel proprio territorio.

Le presenti disposizioni non si applicano ai cereali offerti all'organismo d'intervento prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania sarà autorizzata a diminuire di un importo che verrà fissato dalla Commissione l'indennità di compensazione eventualmente concessa a norma dell'articolo 9 del regolamento n. 120/67/CEE per il frumento tenero e l'orzo raccolti negli altri Stati membri e giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.

Articolo 3

La presente decisione resta in vigore sino a quando la Commissione non adotterà una nuova decisione.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, l'8 maggio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 1969
con cui si autorizza il Regno del Belgio a limitare gli acquisti all'intervento per alcuni cereali

(69/139/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 226,

vista la richiesta del Regno del Belgio, in data 7 e 8 maggio 1969, al fine di essere autorizzato ad applicare misure di salvaguardia nel settore dei cereali,

considerando che i cereali provenienti da alcuni Stati membri arrivano in Belgio a un prezzo nettamente inferiore al prezzo d'intervento ; che, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'organizzazione comune del mercato dei cereali, tale situazione ha determinato un anormale incremento degli scambi di cereali nella Comunità durante la presente campagna ;

considerando che, per il grano tenero e l'orzo, l'incremento di tali scambi, contemporaneo a un netto aumento delle disponibilità nazionali in seguito ad un raccolto abbondante, ha determinato in Belgio, negli scorsi mesi, una seria sostituzione dei cereali nazionali nel normale circuito commerciale e un considerevole incremento degli interventi ;

considerando che i mezzi di ammasso disponibili presso l'organismo belga d'intervento sono già insufficienti per far fronte alle quantità offerte all'intervento ; che l'incremento di tali quantità è tale da impedire il normale funzionamento del regime d'intervento durante la prossima campagna ;

considerando che, secondo le informazioni attualmente disponibili, gli scambi di cereali, aumentati nelle scorse settimane, rischiano di mantenersi a un livello anormale ;

considerando che, al fine di ovviare a tali difficoltà gravi e che potrebbero persistere nel settore dei cereali, è opportuno autorizzare il Regno del Belgio ad adottare le necessarie misure di salvaguardia ;

considerando che la misura che provoca il minor numero di perturbazione nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati sembra essere l'esclusione del grano e dell'orzo, entrati in Belgio nelle condizioni suindicate, dall'acquisto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cerea-